



Comune di
Fontanafredda

**REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI
IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA
(ILIA)**

ai sensi della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17
(dell'articolo 7 e articolo 15 (Istituzione dell'imposta
locale immobiliare autonoma (ILIA))

Approvato con deliberazione C.C. n. 21/2023



Comune di
Fontanafredda

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Determinazione dei valori venali

Art. 3 Versamenti e rimborsi

Art. 4 Accertamento, rateazioni e importi minimi

Art. 5 Differimento del termine di versamento

Art. 6 Esenzione dall'imposta dell'immobile concesso in uso gratuito a enti territoriali e enti non commerciali per attività istituzionali

Art. 7 Esenzione dall'imposta dell'immobile dichiarato inagibile

Art. 8 Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili

Art. 9 Obbligo dichiarativo

Art. 10 Entrata in vigore



Comune di
Fontanafredda

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, detta disposizioni in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), di seguito denominata imposta, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)).

Articolo 2

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della legge regionale 17/2022, la Giunta comunale determina i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti ad un ordine professionale, nel numero di 3 di cui un ingegnere, un 1 architetto e un geometra.
2. Per effetto dell'art. 19 della L.R. 17/2022, fino alla determinazione dei valori venali di cui al comma precedente da effettuarsi secondo quanto riportato nell'art. 7 comma 6 della legge regionale 17/2022, continuano a trovare applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia di IMU, ivi compresi i valori individuati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Articolo 3

Versamenti e Rimborsi

1. I versamenti dell'imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti.
2. Non si procede al pagamento e alla riscossione ordinaria di somme inferiori a € 12,00 dovute a titolo di imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Allo stesso modo, per il medesimo importo, l'Ente non dispone i rimborsi.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.



Comune di
Fontanafredda

5. Le somme versate al Comune e non dovute possono compensare, senza computo dei relativi interessi, totalmente o parzialmente, il tributo dovuto per gli anni successivi.

Articolo 4 **Accertamento, Rateazioni e Importi Minimi**

1. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva dei crediti tributari, sia in forma diretta sia tramite affidamento a soggetti esterni, di importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, minore o uguale a € 40,00 per ciascuna annualità d'imposta.
3. I limiti come sopra definiti non si applicano qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento dell'obbligo di versamento. Non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

Articolo 5 **Differimento del termine di versamento**

1. In presenza di situazioni particolari dettate da motivi di necessità e urgenza, la Giunta può disporre il differimento dei termini per il versamento (*a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gravi eventi atmosferici quali terremoti, alluvioni, gravi problemi riguardanti la sanità pubblica nazionale, ecc...*).

Articolo 6 **Esenzione dall'imposta dell'immobile concesso in uso gratuito a enti territoriali e enti non commerciali per attività istituzionali**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad altro ente non commerciale destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali o statutari.
2. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni di cui al presente articolo.

Articolo 7 **Agevolazioni d'imposta dell'immobile dichiarato inagibile/inabitabile**

1. Sono esenti i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità.



Comune di
Fontanafredda

2. Sono considerati inagibili o inabitabili ai fini dell'imposta i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre, deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose e/o persone;
 - strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - fabbricati per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
3. Il solo parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda sanitaria competente, se non supportato dalla perizia tecnica, è considerato ininfluenza ai fini dell'inagibilità/inabitabilità del fabbricato.
4. Non costituisce motivo d'inagibilità/inabitabilità il mancato allacciamento dei servizi a rete (luce, acqua, gas).
5. Ai fini dell'agevolazione sopra descritta rimane valida la dichiarazione precedentemente presentata ai fini IMU, se non risultano variate le condizioni oggettive del fabbricato.
6. Il contribuente deve dichiarare al Comune la cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità del fabbricato.

Articolo 8

Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili

1. È assimilata all'abitazione principale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2022 l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 il possessore presenta una dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9

Obbligo dichiarativo

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, o in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della



Comune di
Fontanafredda

determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 1 gli enti non commerciali titolari di immobili posseduti ed utilizzati dagli stessi, enti del Terzo settore di cui all'art. 79, comma 5.
Detti immobili devono essere destinati esclusivamente ad attività non commerciali ma assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera. A), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Nel momento in cui tali enti svolgano attività commerciale usando tali immobili gli stessi saranno soggetti a quanto previsto dal comma 1.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini della L. 160/2019 in quanto compatibili.

Articolo 10 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2023. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.